



Unione Comuni del Basso Vicentino

Provincia di VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione

N. 6	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.
Del 31/05/2022	

L'anno 2022 il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 20.30 nella sede del Municipio di Pojana Maggiore.

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi consegnati a domicilio, i Consiglieri dell'Unione.

Fatto l'appello risultano:

			Presente
1)	Ceccato Fabrizio	Presidente	SI
2)	Fortuna Paola	Vicepresidente	SI
3)	Fattori Emanuele	Consigliere	SI
4)	Balsemin Paolo	Consigliere	SI
5)	Fontana Patrik	Consigliere	SI
6)	Alcesti Andrea	Consigliere	SI
7)	Fattori Furio	Consigliere	SI
8)	Chierico Moira	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario dell'Unione Laura Tammaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccato Fabrizio assume la presidenza ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Ore 21:04.

Sono presenti alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Dario Vencato e la dott.ssa Martina Dal Lago.

Relaziona il Presidente.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- con deliberazioni dei Consigli comunali di Alonte n. 5 in data 8 aprile 2002, di Asigliano Veneto n. 9 in data 21 febbraio 2002, di Orgiano n. 7 in data 21 febbraio 2001 e di Pojana Maggiore n. 11 in data 26 febbraio 2002, esecutive, venivano approvati l'atto costitutivo dell'"Unione Comuni del Basso Vicentino" - poi stipulato il 24 luglio 2002 al n. 16.029 di Rep. Notaio Franco Golin di Lonigo - ed il relativo Statuto;
- il Comune di Alonte con deliberazione C.C. n.17 del 11/06/2013 ha deliberato il recesso dall'Unione con effetto dal 1 Gennaio 2014;
- il Comune di Sossano con deliberazione C.C. n.38 del 27/11/2013 ha aderito all'Unione con decorrenza dal 01/01/2014 approvando lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione medesima, nel testo precedentemente modificato con conformi deliberazioni consiliari dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore rispettivamente n.31 del 21/11/2013, n.42 del 19/11/2013 e n.28 del 22/11/2013;
- l'Atto costitutivo dell'"Unione Comuni del Basso Vicentino" tra i Comuni di Asigliano, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano, veniva quindi stipulato il 24 gennaio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 in data 27.12.2013, con cui si prendeva atto del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di una pluralità di funzioni da parte dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano tra cui il servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto del recesso dei Comuni di Orgiano e Sossano con efficacia dal 1° gennaio 2019, da cui è conseguita l'attuale composizione dell'Unione nei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Unione n. 9 del 30.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021 per i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore;

TENUTO CONTO che con deliberazione di Consiglio Unione in data odierna è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione dei PEF pluriennali dei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore si è reso necessario utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nei PEF pluriennali di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 dell'art.1 della legge n. 147 del 2013 dispone che l'ente nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

ATTESO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2003, con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nei piani economici finanziari (P.E.F.) pluriennali 2022-2025 dei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, come previsto dal

metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle dei PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche, per entrambi i Comuni, sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dall'Unione, a seguito dei PEF aggregati e validati dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti;

DATO ATTO che nel caso dell'Unione Comuni del Basso Vicentino l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è il Consiglio di Bacino di Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani, al quale l'Unione ha trasmesso l'elaborazione dei PEF dei Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore per la verifica di congruità e validazione;

VISTI i prospetti di PEF pluriennale, allegati alla presente deliberazione, contraddistinti dalla lettera "A" per il Comune di Asigliano Veneto e dalla lettera "B" per il Comune di Pojana Maggiore, unitamente alle RELATIVE relazioni accompagnatorie, allegato "C" per il Comune di Asigliano Veneto e allegato "D" per il Comune di Pojana Maggiore, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Bacino di Vicenza, seppur costituito, non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, l'Unione deve provvedere alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 506 del 26.04.2022 acquisita al protocollo generale del Comune di Asigliano Veneto in data 27.04.2022 al n. 580 e con nota n. 509 del 26.04.2022 acquisita al protocollo generale del Comune di Pojana Maggiore in data 27.04.2022 al n. 2162, il Consiglio di Bacino di Vicenza, Ente Territorialmente competente, ha comunicato l'avvenuta validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) per il quadriennio 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con propria delibera n. 7/2022;
- con le note di cui sopra il Consiglio di Bacino di Vicenza ha comunicato inoltre che provvederà a trasmettere la documentazione ad ARERA per la successiva approvazione;

RICORDATO che:

- il comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3, comma *5quinques* del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di*

gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

CONSIDERATO che l’articolo 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio di Previsione degli Enti Locali al 31/5/2022;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, per i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, dando atto della validazione dei PEF di cui sopra;

DATO ATTO che:

- le tariffe TARI da applicare l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “E” della presente deliberazione;
- l’importo da attribuire agli utenti del Comune di Asigliano Veneto è di € 66.401,00, già al netto dell’entrata ex art. 1.4 Determina 2/DRIF/2021 (MIUR);
- l’importo da attribuire agli utenti del Comune di Pojana Maggiore è di € 322.528,00, già al netto dell’entrata ex art. 1.4 Determina 2/DRIF/2021 (MIUR);

DATO ATTO che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe TARI rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA altresì la delibera 18/01/2022, n. 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di

obblighi di qualità contrattuale e tecnica differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo;

CONSIDERATO che spetta all'Ente Territorialmente Competente (ETC) la scelta dello Schema Regolatorio, in base all'art. 3 del TQRIF;

RILEVATO che l'ETC ha individuato, per i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, lo Schema Regolatorio 1, come si evince nel punto 3.2.6 degli Allegati rispettivamente C) e D);

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato;

UDITI i seguenti interventi:

- Consigliere Fontana: “C'è la necessità di intervenire per verificare gli accessi agli ecocentri – io parlo per Pojana – perché probabilmente il verde e i calcinacci sono portati da cittadini di Comuni diversi da quelli dell'Unione. La verifica può essere impegnativa in un primo momento dal punto di vista dei costi ma nel lungo termine li può ricambiare ampiamente; si dovrebbe introdurre l'accesso con tessera magnetica”.
- Presidente: “Condivido quanto detto, anche se posso osservare che nella prassi è noto che laddove esiste già questo sistema spesso si verifica lo scambio di tessere tra chi è residente e chi viene da fuori”.
- Consigliere - Sindaco Fortuna: “Concordo sulla necessità di regolamentare gli accessi, che è all'attenzione dell'Amministrazione. Stiamo anche lavorando sul regolamento per disciplinare i conferimenti all'ecocentro. Altro problema che si rileva è quello del conferimento all'ecocentro di rifiuti che sono invece soggetti alla raccolta porta a porta. Dovremo riprendere e completare il regolamento che ancora tempo fa era stato impostato. Altra tematica è quella dei costi dello smaltimento, perché non si conferisce tutto alla discarica di Grumolo delle Abbadesse – che a breve sarà dismessa – e parte dei rifiuti deve essere portata al termovalorizzatore di Schio”.

- Consigliere Fattori Furio: “Condivido quanto detto dal Consigliere Fontana. È comunque importante che siano messi a disposizione degli utenti i contenitori per tutti i tipi di rifiuto, perché è importante che, se si regolamentano gli accessi, sia data a tutta l’utenza la possibilità di conferire i rifiuti”.
- Presidente: “È anche necessario che il conferimento di certi rifiuti, come ad esempio i calcinacci, non sia fatto da chi gestisce attività d’impresa, che dovrebbe utilizzare altri canali, altrimenti si limita il conferimento degli altri utenti”.
- Consigliere Fattori Emanuele: “Lo stesso discorso vale per il conferimento di pneumatici”.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **che** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. **di approvare** le tariffe TARI per l’anno 2022 per il Comune di Asigliano Venete e per il Comune di Pojana Maggiore, come indicate nell’allegato “E” al presente atto, determinate in base alle risultanze dei PEF 2022/2025 validati dal Consiglio di Bacino “VICENZA” per la gestione dei rifiuti urbani, Ente Territorialmente competente;
2. **di rinviare** al 31 luglio 2022 la scadenza dell’acconto TARI per l’anno 2022, consentendo pertanto all’Ufficio Tributi di provvedere agli adempimenti conseguenti;
3. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
4. **di prendere atto**, altresì, della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che lo compongono per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o Carta della qualità, come indicato dall’Ente Territorialmente Competente;
5. **di trasmettere** copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

6. **di dichiarare**, ai fini di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti.

1.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2022

Il Responsabile di Settore
rag. Dario Vencato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Dario Vencato

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Ceccato Fabrizio

(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Laura Tammaro

(firma apposta digitalmente)



UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Via Roma, 9
36040 Orgiano
Tel.: 0444 874038
PEC: pec@pecunionecomunibassovicentino.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



uc_bvvi - uc_bvvi - 1 - 2022-05-09 - 0003184

POIANA MAGGIORE

Codice Amministrazione: **uc_bvvi**

Numero di Protocollo: **0003184**

Data del Protocollo: **lunedì 9 maggio 2022**

Classificazione: **4 - 0 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **RELAZIONE TARIFFE TARI 2022**

Note:

MITTENTE:

RIPAENGINEERING SRL

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

quota fissa		COSTO	
utenze domestiche	87 %	€ 26.280,96	(ΣTF_{ud})
utenze non domestiche	13 %	€ 3.927,04	(ΣTF_{und})

quota variabile	qta/anno (kg)	ripart. %
totale rifiuto solido urbano nell'anno _2020_ (dati ARPAV)	1.663.642	100%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q_{ud})	1.445.101	87%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q_{und})	218.541	13%

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

		COSTO	
utenze domestiche	87 %	€ 254.318,40	(ΣTV_{ud})
utenze non domestiche	13 %	€ 38.001,60	(ΣTV_{und})

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kc(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kc(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	1.899	798
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,74	736	545
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,50	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,36	1.264	455
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,86	0	0
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,98	1.138	1.116
8	Uffici, agenzie	1	1,13	1,13	719	812
9	Banche ed Istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	0,58	2.862	1.660
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	1.596	1.580
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	225	292
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88	1.390	1.223
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	631	656
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	2.658	1.781
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	2.293	1.880
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,80	988	5.728
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,80	872	4.187
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,00	489	978
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	644	1.339
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25	91	748
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0	0

Tariffa unitaria in €/mq:

$$Q_{apf} = \sum TF_{und} / (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ \dots Stot(21)*Kc(21))$$

0,152 €/mq

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

		Kc(ap)	Tariffa unitaria €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,064
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,113
3	Stabilimenti balneari	0,50	0,076
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	0,055
5	Alberghi con ristorante	1,20	0,183

6	Alberghi senza ristorante	0,86	0,131
7	Case di cura e riposo	0,98	0,149
8	Uffici, agenzie	1,13	0,172
9	Banche ed Istituti di credito, studi professionali	0,58	0,088
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,151
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,198
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	0,134
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,158
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,102
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,125
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,80	0,884
17	Bar,caffè, pasticceria	4,80	0,731
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	0,305
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,317
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25	1,257
21	Discoteche, night-club	1,34	0,204

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

	coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore Kd(ap) scelto	Superficie totale Stot(ap)	Prodotto Stot(ap) per Kd(ap) per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	3,40	1.899	6.458
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	736	4.440
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,16	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,03	1.264	3.822
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	0	0
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	0	0
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	1.138	9.113
8	Uffici, agenzie	8,21	9,3	9,30	719	6.683
9	Banche ed Istituti di credito, studi professionali	4,5	4,78	4,78	2.862	13.682
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	1.596	12.950
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	10,63	225	2.388
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,9	8,5	7,20	1.390	10.006
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	631	5.369
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,50	2.658	14.621
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	6,71	2.293	15.384
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	50,28	988	49.653
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	40,65	872	35.455
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,99	489	8.306
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	644	10.942
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	67,66	91	6.135
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	11,01	0	0

Calcolo della quota variabile unitaria (**Cu**) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund}$$

0,176 €/kg

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella precedente:

		Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€/mq 0,600
2	Campeggi, distributori carburanti	€/mq 1,064
3	Stabilimenti balneari	€/mq 0,733
4	Esposizioni, autosaloni	€/mq 0,534

5	Alberghi con ristorante	€/mq	1,739
6	Alberghi senza ristorante	€/mq	1,238
7	Case di cura e riposo	€/mq	1,412
8	Uffici, agenzie	€/mq	1,641
9	Banche ed Istituti di credito, studi professionali	€/mq	0,843
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€/mq	1,432
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€/mq	1,874
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€/mq	1,270
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€/mq	1,502
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€/mq	0,970
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€/mq	1,184
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€/mq	8,869
17	Bar, caffè, pasticceria	€/mq	7,170
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€/mq	2,997
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€/mq	2,999
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€/mq	11,936
21	Discoteche, night-club	€/mq	1,941

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).